

Tabella comparativa tra DIRETTIVA 2011/92/UE e DIRETTIVA 2014/52/UE (direttive VIA)

La nuova direttiva 2014/52/UE è composta da 5 articoli:

- l'**Art. 1** riporta in 15 punti le modifiche (integrazioni, sostituzioni, soppressioni) ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/82/UE
- l'**Art. 2** amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri
- l'**Art. 3** fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato avviato prima del 16/05/2014, per i quali si applicano le disposizioni previgenti – nuovo articolo
- gli **Artt. 4 e 5** ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui, rispettivamente, si indicavano l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, cioè gli Stati membri.

Sono inoltre riportati gli allegati modificati della direttiva 2011/92/UE:

- **Allegato II A:** Informazioni di cui all'art.4 per.4 (informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'All.II) – nuova disposizione
- **Allegato III:** Criteri di selezione di cui all'art.4 par 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l'omonimo Allegato III della precedente direttiva
- **Allegato IV:** Informazioni di cui all'art. 5 par 1- (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale) – sostituisce l'omonimo Allegato IV della precedente direttiva

Sono quindi confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:

- **Allegato I:** elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
- **Allegato II:** elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (*screening*).

La seguente tabella comparativa non rappresenta un classico “testo coordinato” delle due direttive, ma è piuttosto un confronto parallelo dei due testi, articolo per articolo e allegato per allegato, in modo da poter cogliere con immediatezza le modifiche apportate dal nuovo dispositivo e avendo, nel contempo, una visione completa degli indirizzi comunitari vigenti in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

In particolare, nella prima colonna a sinistra figura il testo della direttiva 2011 di cui sono state barrate le parti sopresse o sostituite. Nella seconda colonna è riportato il nuovo testo, in blu, in cui sono evidenziate in grassetto le parti che costituiscono modifica. Il resto del testo è da intendersi identico al precedente.

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p>1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.</p> <p>2. Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «progetto»:</p> <p>— la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, — altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;</p> <p>b) «committente»: il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;</p> <p>c) «autorizzazione»: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;</p> <p>d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;</p> <p>e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;</p> <p>f) «l'autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p>La direttiva 2011/92/UE è così modificata:</p> <p>1) l'articolo 1 è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:</p> <p>«g) “valutazione dell'impatto ambientale”: un processo comprendente:</p> <p>i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;</p> <p>ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;</p> <p>iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;</p> <p>iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché</p> <p>v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.»;</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.</p> <p>4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.</p>	<p>b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.»;</p> <p>c) il paragrafo 4 è soppresso.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all'articolo 4.</p> <p>2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>3. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.¹</p>	<p>2) l'articolo 2 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Detti progetti sono definiti dall'articolo 4.</p> <p>2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>3. Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio^(*) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^(**), gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell'Unione.</p> <p>Nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati</p>

¹ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(*) Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, 22.7.1992, pag. 7)

(**) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, 26.1.2010, pag. 7).»

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.</p> <p>In tali casi gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione; b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini. <p>La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.</p> <p>La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.</p>	<p>membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.</p> <p>Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.</p> <p>Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.</p> <p>La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.</p> <p>b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.».</p> <p>c) è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>«5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
	<p>direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.</p> <p>Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p>La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</p> <p>a) l'uomo, la fauna e la flora;</p> <p>b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;</p> <p>e) i beni materiali e il patrimonio culturale;</p> <p>d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).</p>	<p>3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 3</i></p> <p>1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:</p> <p>a) popolazione e salute umana;</p> <p>b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;</p> <p>c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;</p> <p>d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;</p> <p>e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).</p> <p>2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:</p> <p>a) un esame del progetto caso per caso;</p> <p>o</p> <p>b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.</p> <p>Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).</p> <p>3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene</p>	<p>4) l'articolo 4 è così modificato:</p> <p>a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III. Gli</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.</p>	<p>Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.</p> <p>4. Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.»;</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«5. L'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. La determinazione è resa pubblica e:</p> <p>a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero</p> <p>b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.</p> <p>6. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
	<p>termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p>1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:</p> <p>a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;</p> <p>b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere</p>	<p>5) all'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:</p> <p>a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;</p> <p>b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;</p> <p>c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;</p> <p>d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;</p> <p>e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e</p> <p>f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.</p> <p>Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.</p> <p>2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni. Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.</p> <p>3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:</p> <p>a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).</p> <p>4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.</p>	<p>valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.</p> <p>Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.</p> <p>3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:</p> <p>a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;</p> <p>b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e</p> <p>c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più</p>	<p>6) l'articolo 6 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»;</p> <p>b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita da quanto segue:</p> <p>«2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni sui seguenti aspetti:</p> <p>a) la domanda di autorizzazione;</p> <p>b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;</p> <p>c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;</p> <p>d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;</p> <p>e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;</p> <p>g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:</p> <p>a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;</p> <p>c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale², alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2,</p>	<p>via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:»</p>

² GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.</p> <p>5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).</p> <p>6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.</p>	<p>c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.»;</p> <p>d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:</p> <p>a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico;</p> <p>b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.»;</p> <p>e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p>1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:</p> <p>a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;</p> <p>b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.</p>	<p>7) l'articolo 7 è stato così modificato:</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>Lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).</p> <p>3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:</p> <p>a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e</p> <p>b) si accertano che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.</p> <p>4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.</p> <p>5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.</p>	<p>a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione. Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato.»;</p> <p>b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.»;</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p>I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.</p>	<p>8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 8</i></p> <p>I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»;</p>
	<p>9) è inserito l'articolo seguente:</p> <p><i>«Articolo 8 bis</i></p> <p>1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);</p> <p>b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</p> <p>2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.</p> <p>3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.</p> <p>4. Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.</p> <p>Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
	<p>sull'ambiente.</p> <p>Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.</p> <p>6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p>1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:</p> <p>a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;</p> <p>b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;</p> <p>e) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.</p> <p>2. L'autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese</p>	<p>10) all'articolo 9 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:</p> <p>a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2;</p> <p>b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione, in particolare per quanto concerne le osservazioni ricevute dallo Stato membro interessato di cui all'articolo 7.»;</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.	
	<p>11) è inserito l'articolo seguente:</p> <p><i>«Articolo 9 bis</i></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.</p> <p>Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p>Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.</p>	<p>12) all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Fatta salva la direttiva 2003/4/CE, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.»;</p>
	<p>13) è inserito l'articolo seguente:</p> <p><i>«Articolo 10 bis</i></p> <p>Gli Stati membri determinano le regole per le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:</p> <p>a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,</p> <p>b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,</p>	

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.</p> <p>3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.</p> <p>5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p>1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.</p> <p>2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.</p>	<p>14) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p><2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017 gli Stati membri informano la Commissione, ove tali informazioni siano disponibili, in merito a:</p> <p>a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10;</p> <p>b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
<p>3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.</p>	<p>progetti di cui agli allegati I e II;</p> <p>c) il numero di progetti di cui all'allegato II sottoposti ad una determinazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;</p> <p>d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;</p> <p>e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, inclusi gli effetti dell'applicazione della presente direttiva alle piccole e medie imprese.»;</p>
	<p>15) gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall'allegato della presente direttiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017.</p> <p>Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p>1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva.</p> <p>2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE	DIRETTIVA 2014/52/UE
	<p>direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017:</p> <p>a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o</p> <p>b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.</p>
<p><i>Articolo 14</i></p> <p>La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.</p>	
<p><i>Articolo 15</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p><i>Articolo 4</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>
<p><i>Articolo 16</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>
<p>Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011</p> <p>Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK</p> <p>Per il Consiglio Il presidente M. SZPUNAR</p>	<p>Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014</p> <p>Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ</p> <p>Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS</p>

ALLEGATI

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
ALLEGATO I PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1	nessuna modifica
ALLEGATO II PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2	nessuna modifica
	<p>1) È inserito il seguente allegato:</p> <p>«ALLEGATO II.A</p> <p>INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL COMMITTENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)</p> <p>1. Descrizione del progetto comprese in particolare:</p> <p>a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.</p> <p>2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.</p> <p>3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:</p> <p>a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;</p> <p>b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.</p> <p>4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III.»;</p>
	2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
<p>ALLEGATO III</p> <p>CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3</p> <p>1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI</p> <p>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) delle dimensioni del progetto;</p> <p>b) del cumulo con altri progetti;</p> <p>c) dell'utilizzazione di risorse naturali;</p> <p>d) della produzione di rifiuti;</p> <p>e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;</p> <p>f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</p> <p>2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) dell'utilizzazione attuale del territorio;</p> <p>b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;</p> <p>c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:</p> <p>i) zone umide;</p> <p>ii) zone costiere;</p>	<p>"ALLEGATO III</p> <p>CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3</p> <p>(criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale)</p> <p>1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI</p> <p>Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:</p> <p>a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;</p> <p>b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;</p> <p>c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;</p> <p>d) della produzione di rifiuti;</p> <p>e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;</p> <p>f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;</p> <p>g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).</p> <p>2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI</p> <p>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;</p> <p>b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;</p> <p>c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:</p> <p>i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;</p> <p>ii) zone costiere e l'ambiente marino;</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
<p>iii) zone montuose o forestali;</p> <p>iv) riserve e parchi naturali;</p> <p>v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici³, e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁴;</p> <p>vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati;</p> <p>vii) zone a forte densità demografica;</p> <p>viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.</p> <p>3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE</p> <p>Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:</p> <p>a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);</p> <p>b) della natura transfrontaliera dell'impatto;</p> <p>c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;</p> <p>d) della probabilità dell'impatto;</p> <p>e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.</p>	<p>iii) zone montuose e forestali;</p> <p>iv) riserve e i parchi naturali;</p> <p>v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;</p> <p>vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;</p> <p>vii) zone a forte densità demografica;</p> <p>viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.</p> <p>3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE</p> <p>I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:</p> <p>a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);</p> <p>b) della natura dell'impatto;</p> <p>c) della natura transfrontaliera dell'impatto;</p> <p>d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;</p> <p>e) della probabilità dell'impatto;</p> <p>f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;</p> <p>g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;</p> <p>h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.</p>

³ GUL 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁴ GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
<p>ALLEGATO IV</p> <p>INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1</p> <p>1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:</p> <p>a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;</p> <p>b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;</p> <p>c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.</p> <p>2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.</p> <p>3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.</p>	<p><i>ALLEGATO IV</i></p> <p>INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale)</p> <p>1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:</p> <p>a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;</p> <p>b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;</p> <p>c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);</p> <p>d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento.</p> <p>2. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.</p> <p>3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.</p>

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
<p>4. Una descrizione⁵ dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:</p> <p>a) all'esistenza del progetto;</p> <p>b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;</p> <p>c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>5. La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 4.</p>	<p>4. La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.</p> <p>5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:</p> <p>a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;</p> <p>b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;</p> <p>c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;</p> <p>d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);</p> <p>e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;</p> <p>f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;</p> <p>g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.</p>

⁵ Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

DIRETTIVA 2011/92/UE - Allegati	DIRETTIVA 2014/52/UE - Allegati
<p>6. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.</p> <p>7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.</p> <p>8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.</p>	<p>6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.</p> <p>7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.</p> <p>8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^(*) o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio^(**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</p> <p>9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.</p> <p>10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto</p>

^(*)Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

^(**)Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).